

Deliberazione n. 60 /2018/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere (relatore)
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 13 marzo 2018

Comune di Forlì

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;



Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2017;

Considerato che il **Comune di Forlì** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 26 settembre 2017, e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dal Comune di Forlì ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 26 del 12 marzo 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 13 marzo 2018;

Udito il relatore Paolo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.3.3 della relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dal Comune di Forlì. Il piano analizzava le partecipazioni possedute direttamente ed indicava quelle possedute indirettamente attraverso la **Livia Tellus governance spa**. L'Ente prevedeva di dismettere quelle riferite alla **Alimos srl**, alla **Forlì nel cuore coop** ed alla **To.Ro (TOSCO ROMAGNOLA) srl**; relativamente alla società **Isaers srl**, il medesimo piano prevedeva di avviare, nel caso la verifica sulla strategicità della partecipazione avesse dato esito negativo, l'iter "per il recesso ex lege o per la cessione della quota della partecipazione in caso di mancato accordo tra i soci per lo scioglimento" entro il 31 dicembre 2015.


Sebbene le società **Società per l'affitto scpa**, **Unica reti spa** e **To.Ro (TOSCO ROMAGNOLA) srl** presentassero più amministratori che dipendenti, veniva tuttavia pianificata la dismissione unicamente per la partecipazione in **To.Ro srl**, mentre per le altre si indicava una futura riduzione del numero degli amministratori.

Per quanto riguarda la **Società Forlì Fiera spa**, l'Ente indicava come misura di contenimento dei costi la riduzione del compenso agli amministratori. Sul piano generale veniva evidenziata la mancata quantificazione dei complessivi risparmi riferiti all'intero piano.

Successivamente, con deliberazione n. 15/2017/VSGO conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dal Comune di Forlì ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, venivano rilevate specifiche criticità.

In primo luogo l'Ente aveva rinviato al 2016 la valutazione circa l'eventuale recesso dalla società **Isaers srl**, partecipata per il 40 per cento, in relazione all'andamento dei piani di sviluppo del polo tecnologico aeronautico. Inoltre vi era l'intendimento di recedere dal 2017 dalla **Ser.In.Ar scpa**, a meno che non venisse approvato un progetto di aggregazione/razionalizzazione con altre società che svolgono funzioni complementari quali **Isaers srl**, **Techne srl** e **Società per l'affitto srl**.

Infine vi era in essere la prosecuzione del progetto di aggregazione delle tre



agenzie per il trasporto pubblico locale (per Forlì- Cesena l'ATR) operanti nelle provincie di Forlì- Cesena, Rimini e Ravenna.

Sul piano generale la Sezione osservava la mancata considerazione delle partecipazioni indirette che si rifletteva nella relazione sui risultati conseguiti.

In questo ambito di valutazioni la Sezione ricordava che diverse delle partecipazioni societarie emerse, alcune riguardanti anche la **Livia Tellus governance spa**, avrebbero potuto presentare le caratteristiche delle cosiddette "partecipazione polvere" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 25/2016/SRCPIE/VSG) ed in tal caso - se la partecipazione minima non trovava giustificazione nella necessità di aderire al capitale sociale per fruire dei servizi erogati dal soggetto societario- le partecipazioni apparentemente meno significative, ad es. alla **HERA spa** (lo 0,00001 per cento per il Comune di Forlì e l'1,29654 per cento per la Livia Tellus governance spa), alla **ERVET spa** (lo 0,00706 per cento) alla **SAPIR-Porto Intermodale Ravenna spa** (lo 0,1754 per cento), avrebbero potuto essere oggetto di ulteriori considerazioni in merito alla loro strategicità. Inoltre, ancora su un piano generale, si riaffermava quanto già segnalato in ordine alla estraneità delle attività svolte, rispetto alle funzioni di diretta competenza dell'Ente e alla conseguente non indispensabilità della partecipazione.

Per ultimo la Sezione rilevava che anche nella relazione riguardante l'attuazione del piano di razionalizzazione, con riferimento alla riduzione dei costi di funzionamento (art.1, comma 611, primo periodo, lett. c della legge n.190/2014) permanevano laconici ovvero sporadici riferimenti a soluzioni diverse rispetto alla riduzione delle remunerazioni o del numero degli amministratori, quali per esempio le riduzioni delle consulenze oppure delle promozioni per pubblicità.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 19 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato, tempestivamente, in assenza del parere dell'Organo di revisione, dal Consiglio comunale il 26 settembre 2017, unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida, destinate agli enti territoriali, -fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017.

In ordine all'assenza del parere dell'Organo di revisione e a seguito della

richiesta da parte dell'Ente, si è espresso dichiarando che, in ragione dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 3 del tuel¹, "non ravvisa sussistano i presupposti per l'espressione di uno specifico parere". Al riguardo, si rileva, comunque, l'opportunità di acquisire il parere dell'Organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n.175 del 2016.

La revisione operata, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi del comma 612, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui si è trattato in premessa, ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016. Relativamente alle partecipazioni indirette si è tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del Testo unico, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Va evidenziato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche.

Ne deriva che anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione.

Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente risultava avere partecipazioni dirette in otto società (**ATR scrl, Ervet spa, Hera spa, ISAERS scrl, Lepida spa, Livia Tellus Romagna Holding spa, Ser.In.Ar Forlì-Cesena scpa, Società per l'affitto scrl**) e dieci partecipazioni indirette, tramite la controllata Livia Tellus Romagna Holding spa (**Fiera di Forlì spa, Forlì Città Solare srl, Forlì Mobilità Integrata srl, Forlifarma spa, Hera spa, Romagna Acque società delle fonti spa, Sapir spa – Porto intermodale Ravenna, Start Romagna spa, Techne scrl, Unica Reti spa**).

In merito alle determinazioni adottate si osserva quanto segue.

Relativamente alla società **ATR scrl**, partecipata al 34,72 per cento, si prende atto che "è stato approvato il progetto di aggregazione delle tre Agenzie del TPL (trasporto pubblico locale) operanti nelle province di Forlì-Cesena (ATR), Rimini (AM) e Ravenna (Ambra) in un'unica agenzia del TPL di ambito romagnolo. E' stata portata a termine la prima fase concernente la scissione

¹ Art.239, comma 1, lett.b punto 3 del Tuel: "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a)...; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:.... punto 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;"



parziale e proporzionale di ATR verso Ambra srl consortile (la quale ha modificato la ragione sociale in AMR srl consortile attiva dal 2017) e, attualmente, ATR non svolge più le funzioni di Agenzia del tpl. Il Comune di Forlì, nel piano di revisione straordinaria, dichiara che sta perseguendo la successiva fase di scissione, a favore della Livia Tellus Romagna Holding spa, per la gestione degli asset forlivesi e con la conseguente uscita del Comune dalla società. Le tempistiche per il completamento del progetto fanno riferimento al 2018; l'Ente dichiara che i risparmi non sono quantificabili.

Con riguardo alla società **Ervet spa**, partecipata allo 0,0076 per cento, si prende atto della decisione, assunta in sede di revisione straordinaria del 23 settembre 2016, di dismettere la partecipazione entro il 2018, in quanto non ritenuta strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali; inoltre, attualmente, l'Ente non sta utilizzando i servizi messi a disposizione dalla società. In proposito si richiama il disposto di cui all'art. 24 del t.u. n.175/2016 secondo il quale l'alienazione deve avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della prescritta ricognizione straordinaria.

Dichiara, inoltre, che i risparmi non sono quantificabili e che il valore della partecipazione è pari ad euro 630,72.

Relativamente alla società **ISAERS scrl**, partecipata al 40 per cento, si rileva la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. d e all'art. 26, comma 12-*quinques* del tusp, avendo avuto nel triennio 2013-2015 un fatturato medio non superiore a euro 500.000. Inoltre negli anni 2011, 2013 e 2014 si sono registrate perdite d'esercizio.

L'Ente considera l'attività come strategica e strettamente collegata alle finalità istituzionali, in quanto: - promuove lo sviluppo economico e del territorio con riferimento al polo tecnologico aeronautico; - fornisce servizi di istruzione specialistica e di ricerca nel campo aerospaziale di alta qualità, a prezzi accessibili a tutti i cittadini e imprese dell'Unione Europea; - coordina e promuove la crescita del comparto aeronautico di Forlì. Prima di procedere alla liquidazione della quota, prevede di valutare, entro il 2018, assieme agli altri soci, la possibilità di aggregazione con la società Ser.In.Ar. scpa, che svolge alcune funzioni complementari in campo universitario. Da questa operazione l'Ente stima un risparmio di euro 10.700 per la riduzione di un organo amministrativo.

In merito alla società **Ser.In.Ar. Forlì-Cesena scpa**, partecipata al 40,67 per cento, e con capitale pubblico maggioritario per espressa disposizione statutaria, si rileva che l'insussistenza del controllo pubblico, indicata nel

questionario compilato dall'Ente, sembrerebbe correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di una quota pubblica maggioritaria di capitale (pari complessivamente al 90,02 per cento). Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscono a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.


Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva si evidenzia che la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri nominati prima dell'entrata in vigore del d. lgs 175/2016. Si osserva, altresì, che lo statuto societario, aggiornato in data 21 febbraio 2017, prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione (art.17 "Consiglio di amministrazione") "composto da un minimo di sei fino ad un massimo di tredici membri, e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, di cui uno designato dall'Università degli Studi di Bologna" e che, pertanto, esso va adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del t.u n.175/2016.

La partecipazione allo 0,0015 per cento nella **Lepida spa**, società a totale capitale pubblico, controllata dalla Regione Emilia-Romagna, che gestisce la rete regionale a banda larga e connette tutte le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale, viene mantenuta, in quanto, come ha motivato il Comune di Forlì, rientra nella previsione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, lett. a ("produce un servizio di interesse generale") e lett. d del d.lgs. 175/2016 ("produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni").

Con riferimento alla società **Livia Tellus Romagna Holding spa**, partecipata, all'atto della revisione straordinaria, al 77,9512 per cento (attualmente dalla visura camerale al 78,13 per cento) e a capitale totalmente pubblico per espressa disposizione statutaria, è dotato di un consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati in data 20 dicembre 2017.

Si osserva che lo statuto societario, benché aggiornato al 15 dicembre 2017, prevede tutt'ora alternativamente un amministratore unico o un consiglio



di amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art.11, comma 3, del t.u. n.175/2016, in quanto il predetto disposto consente la nomina di un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Inoltre non risulta trasmessa a questa Sezione la prescritta delibera assembleare volta a motivare la scelta dell'organo di amministrazione.

Risulta, invece, l'adeguamento dello Statuto per quanto riguarda il disposto di cui all'art. 16, comma 3 del d.lgs 175/2016, che prevede, per le società *in house*, "che oltre l'80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci".

In merito alla società **Società per l'affitto scrl**, partecipata al 30 per cento e a capitale prevalentemente pubblico, in data 29 giugno 2017 è stato nominato l'amministratore unico; si osserva il ritardo nell'aggiornamento dello statuto societario per quanto concerne l'organo amministrativo che prevede a tutt'oggi alternativamente "l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, ovvero due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, a seconda di quanto stabilito dai soci nella decisione di nomina" e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u. n.175/2016.

Relativamente alle partecipazioni indirette, possedute tramite la società controllata Livia Tellus Romagna Holding spa, tutte di scopo, si osserva quanto segue.

Con riferimento alla società **Fiera di Forlì spa**, partecipata al 31,2 per cento dalla LTRH spa (al 27,5 per cento dalla CCIAA della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini e al 5,08 per cento dalla Provincia di Forlì-Cesena) e a capitale a maggioranza pubblica, si ripropongono le considerazioni e sollecitazioni già svolte in merito alla sussistenza del controllo pubblico congiunto.

Si osserva che il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016 e che lo statuto societario, benché aggiornato in data 18 luglio 2017, prevede tutt'ora un organo amministrativo formato alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri; pertanto, esso va adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del t.u n.175/2016.

La società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di servizi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7 del tusp), la cui

attività viene qualificata, dall'Ente in esame, strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.4, comma 1 del tusp).

Si segnala che, nel quinquennio 2011-2015, i risultati economici denotano una perdita costante, fatta eccezione per l'anno 2013 che ha registrato un piccolo utile e a tale riguardo il Comune di Forlì ha dichiarato l'intendimento di avviare una procedura di contenimento dei costi di funzione (art.20, comma 2, lett. f, d.lgs 175/2016) mediante un piano di ristrutturazione aziendale. Tale piano prevede da una lato, lo scorporo del patrimonio immobiliare adibito a spazio espositivo e contestuale stipula di contratto di locazione di durata ventennale, con conseguente, secondo quanto riferisce l'Ente, contenimento degli oneri per ammortamenti e interessi passivi, da realizzarsi entro il primo semestre 2018; dall'altro, una razionalizzazione organizzativa accompagnata da adeguate azioni formative sul personale, da realizzarsi entro il 2018 ed una eventuale esternalizzazione di quelle funzioni non rientranti tra le attività gestionali relative al "core business". L'ente stima un risparmio di circa 200.000 euro annui, alle voci di bilancio "ammortamento" e "oneri finanziari".

Per quanto riguardano le due partecipazioni possedute al 100 per cento dalla controllata Livia Tellus Romagna Holding spa nelle società *in house providing* **Forlì Città Solare srl** e **Forlì Mobilità Integrata srl**, si prende atto della decisione, assunta in sede di revisione straordinaria del 23 settembre 2016, di procedere ad una loro aggregazione in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. g ("necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4"). L'Ente dichiara che dallo Studio di fattibilità emerge l'opportunità di prefigurare una fusione per incorporazione di **Forlì Città Solare srl** in **Forlì Mobilità Integrata srl**. I tempi di realizzazione del progetto fanno riferimento al primo semestre del 2018; i risparmi stimati sono pari ad euro 20.000, da conseguire mediante la riduzione di un organo amministrativo e di un organo di controllo, la unificazione delle direzioni societarie e delle strutture di vertice, e ad altrettanti 20.000 euro relativamente alla riduzione dei costi amministrativi "esterni" non ben definiti.

Con riguardo alla società **Romagna Acque società delle fonti spa**, partecipata al 16,068 per cento dalla società controllata LTRH spa, con capitale totalmente pubblico e soggetta a controllo analogo congiunto per espressa disposizione statutaria, si rileva come l'Ente qualifichi la partecipazione come strategica per le proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1 del tusp) e di interesse generale, in quanto svolge un servizio pubblico locale (art. 4, comma



2, lett. a del tusp).

La società è dotata di un organo di amministrazione composto da cinque membri nominati in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs 175/2016; si rileva, però, che lo statuto societario, benché aggiornato al 28 dicembre 2017, prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente, anziché dall'amministratore unico o, "con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi", da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri e che, pertanto, esso va adeguato alle previsioni di cui all'art.11 commi 2 e 3 del t.u. n.175/2016. Risulta, invece, l'adeguamento all'art.16, comma 3 del tusp.

Relativamente alla società **Porto intermodale Ravenna (Sapir) spa**, partecipata allo 0,1754 per cento dalla LTRH spa e complessivamente al 52 per cento da amministrazioni pubbliche, si rileva come fino al 2016 fosse in essere un accordo parasociale (patto di sindacato di voto) tra soci pubblici e privati aderenti. Dal 2017 risulta stipulato un patto di consultazione non vincolante tra i principali soci pubblici e privati con quote unitarie superiori al 6 per cento, tra i quali quindi non rientra la società Livia Tellus Romagna Holding spa, controllata dal Comune di Forlì.

In questo caso, dunque, la natura pubblica del controllo potrebbe derivare dall'esistenza di accordi, desumibili anche da meri comportamenti concludenti delle pubbliche amministrazioni partecipanti in misura maggioritaria, indipendentemente dalla sottoscrizione di accordi formali. Pertanto, ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto, ne deriva la necessità di adeguamento dello statuto sociale in particolare con riferimento all'organo amministrativo, essendo attualmente previsto un consiglio di amministrazione con al massimo undici componenti, dei quali tre nominati, rispettivamente, dalla Provincia di Ravenna, dalla Camera di commercio di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna (art. 11, commi 2 e 3, del t.u.).

Per quanto riguarda la società **Start Romagna spa**, partecipata al 17,45 per cento dalla LTRH spa e a maggioranza di capitale pubblico, si richiamano le considerazioni già svolte secondo le quali il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Anche in questo caso si rende necessario che i soci pubblici congiuntamente assumano le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

La società è attualmente gestita da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016; si rileva il ritardo nell'adeguamento dello statuto societario per quanto riguarda l'organo amministrativo che prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti e che, pertanto, esso va adeguato alle previsioni di cui all'art.11 commi 2 e 3 del t.u. n.175/2016. Si segnalano, inoltre, perdite d'esercizio consistenti nel triennio 2011-2013 con risultati positivi in crescita negli anni 2014 e 2015.

Quanto alla società **Unica Reti spa**, partecipata al 51,45 per cento dalla società LTRH spa ed alla società **Techne scrl**, partecipata al 50 per cento dalla società controllata e al 50 per cento dal Comune di Cesena, si ripropongono le medesime considerazioni già espresse in merito alla sussistenza del controllo pubblico anche per effetto di comportamenti concludenti tra le pubbliche amministrazioni socie.

Inoltre per quanto riguarda la società **Unica Reti spa** e a capitale interamente pubblico per espressa disposizione statutaria, il Comune in esame qualifica l'attività come servizio di interesse generale (ex art. 4, comma 2, lett. a del tusp) e strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1), in quanto "amministra le reti e gli impianti essenziali per l'erogazione dei servizi pubblici (idrico e gas) e svolge anche il ruolo di stazione appaltante per l'espletamento della gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale".

Dalla visura camerale, risulta la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 20, comma 2, lett. b del tusp, avendo, alla data del 30 settembre 2017, due dipendenti e tre amministratori. L'Ente, a tale proposito, dichiara che la criticità verrà superata con la copertura dei profili tecnici dei posti vacanti in pianta organica approvata e vigente, allorquando, con la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, la società dovrà compiere "tutte le attività di verifica e controllo tecnico/amministrativo previste anche dal Contratto di servizio". Si segnala, infine, in relazione alla nomina di un componente del C. di A., avvenuta il 28 luglio 2017, la mancata trasmissione da parte della società della prescritta delibera assembleare volta a motivare la scelta dell'organo di amministrazione.

Relativamente alla società **Techne scrl**, l'Ente riferisce che la società svolge la funzione delegata dalla Regione ai Comuni (legge regionale n.12/2003) di sostegno al welfare, in particolare per la formazione nelle carceri e alle persone svantaggiate, con mediazione nell'inserimento lavorativo. L'Ente



dichiara, inoltre, che la società non assorbe risorse finanziarie dai soci, ma riceve finanziamenti regionali, nazionali ed europei. La Regione eroga risorse che transitano dal Comune di Forlì per la copertura del personale del Comune distaccato presso la società.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016. Lo statuto risulta aggiornato al disposto di cui all'art.11, comma 2 e 3 del d.lgs per quanto concerne l'organo amministrativo.

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Comune di Forlì in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

INVITA

L'Ente a tenere conto di quanto osservato nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016, in particolare:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- a rispettare i termini per l'alienazione delle quote di partecipazione decise nel piano di revisione straordinaria;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti per ciò che concerne l'organo amministrativo.


DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Forlì;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti
- banca dati del controllo;

- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 13 marzo 2018

Il relatore
(Paolo )



Il presidente

(Carlo Greco)


Depositata in segreteria in data 13 marzo 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)
